



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 dell'**Amministrazione provinciale dell'Aquila**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 31/2022/INPR, del 9 febbraio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2022";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 9 novembre, n. 7;

vista l'ordinanza del 14 febbraio 2023, n. 10, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano SIRAGUSA;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2020 e 2021 dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila (ente con 294.838 abitanti) acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te., rispettivamente, in data 18 novembre 2021, protocollo n. 5686 e in data 11 dicembre 2022, protocollo n. 5050.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Per le vie brevi sono state chieste le certificazioni Covid-19 inviate al MEF nonché un aggiornamento sulle somme da recuperare dalla Regione Abruzzo circa l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Ente, con nota protocollo n. 2653 del 3 febbraio 2023, acquisita dalla Sezione in pari data con n. 436, ha fornito la documentazione richiesta.

## DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una «*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184 del 2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20,

comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le “modalità” (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le “forme” (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo “modalità” che interessano l’intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell’organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. Tali forme e modalità generano un “sistema giustiziale” che ha lo scopo di garantire, nel corso di un unitario procedimento di controllo, la difesa effettiva con contraddittorio pieno e la possibile tutela impugnatoria (art. 11 del Codice di giustizia contabile). Le forme dell’unico grado contemplate dal citato Codice realizzano un procedimento integrato, articolato in una fase di “controllo officioso” ed una di “impugnativa” ad iniziativa di parte; l’intero procedimento deve essere rispettoso dei principi del giusto processo (cfr. Corte cost. sent. 18 del 2019, Corte cost. sent. n. 184 del 2022 e la consolidata giurisprudenza contabile, fra cui, *ex multis* Sez. riun. in spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20/2021, ordd. nn. 5 e 6 del 2021 nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9 del 2021). In entrambe le fasi, l’oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell’equilibrio di bilancio. Il *thema decidendum* è stabilito dalla relazione di deferimento del magistrato istruttore; al giudizio partecipano i soggetti che sono previsti come parti necessarie dalla “modalità” di controllo stabilite dal legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale e impugnatoria, si applicano le specifiche norme del Codice di giustizia contabile espressamente richiamate (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.).

**1.2.** Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

**1.3.** L’odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*,

Corte cost. sent. n. 179 del 2007) – è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023”, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 72/2021/PRSE, i rendiconti dal 2015 al 2019.

2.1. *In primis*, si rileva l'approvazione in ritardo dei rendiconti in esame. Infatti, il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera n. 29 del 1° settembre 2021 (scadenza 31 maggio 2021) mentre quello inerente all'esercizio 2021 con atto n. 37 del 6 settembre 2022 (scadenza 30 aprile 2022).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati dall'Ente.

#### ***Equilibrio di bilancio***

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in

prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2020 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>20.628.739</b>	<b>-4.023.873</b>	<b>16.604.866</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	3.065.366	-	3.065.366
Risorse vincolate nel bilancio	2.923.253	2.012.687	4.935.941
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>14.640.120</b>	<b>-6.036.561</b>	<b>8.603.559</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	5.610.225	-	5.610.225
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>9.029.895</b>	<b>-6.036.561</b>	<b>2.993.334</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione, dati estrapolati da BDAP e nota di chiarimenti inviata.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie, principalmente, al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) con le spese (Titoli 1 e 4). Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 1.548.978 in parte corrente e per euro 8.669.055 in parte capitale.

La gestione di parte capitale genera un saldo negativo dei tre parametri per euro 4.023.873 (Z1) ed euro 6.036.561 (Z2 e Z3).

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>13.005.195</b>	<b>28.476</b>	<b>13.033.670</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	1.621.388	-	1.621.388
Risorse vincolate nel bilancio	598.728	1.923.838	2.522.567
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>10.785.078</b>	<b>-1.895.363</b>	<b>8.889.716</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	767.473	200.000	967.473
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>10.017.606</b>	<b>-2.095.363</b>	<b>7.922.243</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione, dati estrapolati da BDAP e nota di chiarimenti inviata.

Come per l'esercizio 2020, l'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate e spese.

La gestione di parte capitale produce un valore di Z1 positivo per euro 28.476 mentre sono negativi i parametri Z2 e Z3 (rispettivamente per euro 1.895.363 ed euro 2.095.363).

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 3.541.919 per la spesa corrente e per euro 7.561.144 per quella in conto capitale.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure che hanno garantito l'equilibrio di parte corrente nonché di quello complessivo.

### **Risultato di amministrazione**

5. Il risultato di amministrazione – *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richiede anche la compilazione di complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a ricomprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente considerato.

Tabella n. 3 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2020	2021
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>111.428.635</b>	<b>113.844.499</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.274.883	10.824.658
Fondo per debiti fuori bilancio	10.000.000	10.000.000
Fondo rinnovi contrattuali	257.317	485.042
OPCM 3808/2009 fondi statali sisma 6.4.2009	4.000.000	4.000.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	1.829	-
Fondo garanzia debiti commerciali	-	716.388
Vincoli da leggi e da principi contabili	6.665.219	6.871.934
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.306.590	11.720.417
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.789.583	3.789.583



Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.373.515	12.788.731
Parte destinata agli investimenti	639.807	639.807
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>48.119.892</b>	<b>52.007.938</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 55.837.672 ed euro 15.978.901) così come nell'anno 2020 (rispettivamente euro 49.677.117 ed euro 17.633.372).

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 79.887.373, di cui euro 75.973.440 di parte capitale ed euro 3.913.933 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che è stato generato per le seguenti componenti:

- salario accessorio e premiante per euro 1.107.159;
- incarichi a legali per euro 147.192;
- altri incarichi diversi da quelli a legali per euro 376.025;
- altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente per euro 1.266.970;
- "riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2" per euro 1.016.586.

**5.1.** Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE (euro 667.000) una somma pari al 12,16 per cento dei residui mantenuti (euro 5.485.657 di cui euro 4.817.553 relativi alla competenza ed euro 668.104 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- con riferimento al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", ha accantonato a FCDE (euro 9.545.740) una somma pari al 69,58 per cento dei residui mantenuti (euro 13.719.553 di cui euro 1.251.951 relativi alla competenza ed euro 12.467.602 relativi ad esercizi precedenti). Le Tipologie prese in considerazione sono la 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" (quota FCDE di euro 7.526.700) e la 105 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo" (quota FCDE di euro 2.019.040);
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE (euro 568.689) una somma pari al 38,56 per cento dei residui mantenuti (euro 1.474.694 di cui euro 612.469 relativi alla competenza ed euro 862.225 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è

stata presa in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (accantonato euro 51.220 su un totale residui di euro 97.730 di cui euro 83.189 relativi agli esercizi precedenti al 2021), la Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (accantonato euro 16.745 su totale residui di euro 38.787 di cui euro 20.179 relativi agli esercizi precedenti al 2021) e la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" (accantonato euro 500.724 su un totale residui 1.338.178 di cui euro 758.857 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

- con riferimento al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", ha accantonato a FCDE (euro 43.230) riferita alla Tipologia 200 "Contributi agli investimenti".

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Si prende, positivamente, atto che l'Ente ha effettuato accantonamenti sui Titoli 2 e 4 che includono crediti verso amministrazioni pubbliche e, pertanto, potevano non rientrare nel calcolo del fondo in esame.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 19,39 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre; se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1, 2 e 3 tale valore sale al 52,34 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'86,79 per cento e al 69,35 per cento ed uno a residui pari al 24,59 per cento per il Titolo 1 e al 18,98 per il Titolo 3. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 12,47 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 21,99 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2021).

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

**5.2.** Circa il fondo garanzia debiti commerciali, previsto per l'anno 2021, emerge un accantonamento di euro 716.388 e la percentuale per la sua quantificazione è stata calcolata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge n. 145 del 2018 (cfr. domanda 6.4 – sezione II del questionario al rendiconto 2021).

Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

*a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.*

Sulla base di quanto attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2021, l'Ente non ha ridotto del 10 per cento lo stock del debito commerciale residuo; pertanto, la quota da applicare è stata del 5 per cento.

**5.3.** Per quanto concerne il fondo indennità di fine mandato del Presidente della Provincia, non è presente alcun accantonamento nel rendiconto 2021 stante l'avvenuto svolgimento delle elezioni amministrative in data 18 dicembre 2021 e la liquidazione di quanto dovuto per il quadriennio precedente.

**5.4.** Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, non emergeva in modo chiaro l'importo riconducibile alla gestione dei fondi trasferiti per la pandemia, pertanto, sono stati chiesti dei chiarimenti all'Ente.

A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state indicate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Dalla relazione tecnica al rendiconto 2020 emerge che: *“Il D.L. 18/2020 ha previsto dei trasferimenti specifici di spesa destinati a contribuire alle spese di sanificazione e di disinfezione (art. 114) e all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario del personale della polizia locale (art. 115). Il riparto è avvenuto con due distinti decreti del Ministero dell'Interno emanati il 16 aprile 2020. La Provincia ha avuto le seguenti assegnazioni € 12.874,55 per la sanificazione ed € 2.692,66 per lavoro straordinario polizia locale.*

*Con il D.L. 341/2020 – art 106 è stato previsto, per l'anno 2020, un fondo di 3,5 miliardi di cui 0,5 a favore delle Province, per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate; successivamente il D.L. 104/2020 – art 39 ha ulteriormente integrato, sempre per l'anno 2020, la dotazione del fondo di E.1.670 milioni, di cui 450 milioni a favore delle Province. Le finalità del fondo sono volte a garantire la sostenibilità delle funzioni fondamentali degli enti locali; quindi, il legislatore ha previsto una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, attraverso una certificazione da effettuarsi entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, prorogato al 31 maggio 2021 dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020). All'esito delle verifiche, tra le minori entrate e le minori spese connesse alla pandemia, verrà definita la conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra le Amministrazioni, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato.*

*Il Ministero dell'Interno, con propri decreti, ha definito criteri e modalità di riparto del fondo tra gli enti, da cui la Provincia ha avuto nell'anno 2020 un'assegnazione complessiva di E. 3.611.687,10”.*

La certificazione allegata alla medesima relazione mostra un saldo negativo per euro 1.770.138 (nello specifico: minori entrate da Covid - 19 al netto dei ristori – euro 1.730.913, minori spese derivanti da Covid - 19 per euro 310.942, maggiori spese da Covid - 19 al netto dei ristori per euro 350.167).

La somma vincolata nel risultato di amministrazione del rendiconto 2020 è pari ad euro 1.857.247. Tale importo è inclusivo di euro 15.698 derivanti da *“contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – quota 2021”.*

Tra le maggiori spese sostenute nell'anno 2020, quelle più rilevanti sono riconducibili all'acquisto di beni (euro 33.019) e di servizi (euro 127.180, di cui euro 87.104 per manutenzione ordinaria e riparazioni ed euro 40.076 per contratti di servizio pubblico).

Per le spese in conto capitale, quelle principali sono relative al codice 2.02.01.00.000 *“Beni materiali”* per euro 117.346.

Dalla relazione tecnica al rendiconto 2021 viene rappresentato che: *“L'andamento dell'esercizio 2021, come l'esercizio 2020, tiene conto anche degli effetti della pandemia da COVID-19, ancora presente sul territorio. Il comparto pubblico ha subito gli effetti negativi della crisi sanitaria e il Governo*

*a sostegno degli enti locali ha previsto anche per l'esercizio 2021 l'assegnazione di risorse finanziarie per fronteggiare le possibili perdite di entrate connesse alla pandemia, il nostro Ente ha avuto un'assegnazione di €. 68.203,08.*

*Le finalità del fondo sono volte a garantire la sostenibilità delle funzioni fondamentali.*

*La L. 178/2020 art 1 c 823 ha espressamente previsto che le risorse da "Fondone" se non utilizzate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e destinate a ristorare nel biennio 2020-2021 le perdite di gettito, tuttavia RGS ha successivamente chiarito che il citato avanzo può essere utilizzato, secondo gli stessi criteri dello scorso anno, sia per compensare minori entrate che per finanziare maggiori spese connesse sempre all'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Nel corso dell'esercizio 2021 con deliberazione di Consiglio Provinciale n 44/2021 è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai fondi Covid pari ad €. 515.698,00, con un utilizzo effettivo di €. 127.816,09 per acquisto attrezzature, Hardware, servizi informatici e servizi di sanificazione.*

*Per quanto riguarda la certificazione 2021 si è provveduto alla verifica delle maggiori e minori spese connesse all'emergenza Covid - 19, il cui riepilogo, a seguito di verifica sul rispetto delle condizioni richieste dalla norma, è stato inserito sul portale del RGS per l'elaborazione della relativa certificazione inviata nei termini di legge.*

*Nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 risulta una quota vincolata di €. 1.800.195,69".*

*Il suddetto importo, partendo da quello dell'anno precedente (euro 1.857.247) deriva dall'applicazione di euro 127.816 nel corso del 2021, dall'integrale vincolo del fondo funzioni fondamentali ricevuto nell'anno 2021 (euro 68.203) nonché da euro 2.562 derivanti da "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022".*

*La certificazione dell'anno 2021 presenta un saldo positivo di euro 543.367 dovuto a maggiori entrate, al netto dei ristori per euro 726.278 ed a maggiori spese da Covid-19, al netto dei ristori per euro 182.911.*

*Tra le maggiori spese sostenute nell'anno 2021, quella più rilevante è riconducibile all'acquisto di servizi (euro 54.899, di cui euro 12.877 per manutenzione ordinaria e riparazioni ed euro 42.022 per voci residuali diversa da "utenze e canoni" e "contratti di servizio pubblico").*

*Per le spese in conto capitale, le principali sono relative al codice 2.02.01.00.000 "Beni materiali" per euro 119.418.*

*Tramite la piattaforma "Finanza Locale" si riscontra il trasferimento di euro 68.203 a titolo di fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, come richiamato nella relazione tecnica.*

*L'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti in esame, ha attestato di aver verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori.*

### *Gestione di cassa*

6. L'Ente presenta, alla chiusura di entrambi gli esercizi, i seguenti fondi di cassa:

- anno 2020: euro 155.647.827 (vincolato per euro 47.036.332);
- anno 2021: euro 153.873.101 (vincolato per euro 52.025.448).

Il Comune non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato e non è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere:

- negativo per 0,60 giorni nell'anno 2020;
- di 4,57 giorni nell'anno 2021.

Tenuto conto dei dati registrati, si raccomanda il monitoraggio delle misure adottate che hanno garantito un tempestivo pagamento dei fornitori dell'Ente.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo 2020 è pari ad euro 1.384.412 con 152 imprese creditrici mentre quello 2021 è pari ad euro 1.294.882 con 133 imprese creditrici.

### *Aggiornamento sulla situazione successiva alla legge n. 56 del 2014*

7. Dall'analisi della nota integrativa al bilancio di previsione 2021 – 2023, in merito alla gestione dell'Ente successiva alla legge di riordino delle province, si evince che è stato sottoscritto un accordo con la Regione Abruzzo per l'avvalimento del personale della Polizia provinciale con contestuale rimborso degli oneri a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. Il costo annuo è stato quantificato in circa euro 850.000.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 2020, è stato stabilito di rimborsare il 90 per cento delle spese sostenute e rendicontate dalle Province nel periodo 2018 – 2019. L'Ente ha deciso di agire per le vie legali presentando in data 1° luglio 2020 un ricorso al TAR al fine di ottenere l'integrale restituzione della somma anticipata sia per il trattamento economico del personale di polizia e sia per le spese di funzionamento per lo svolgimento delle relative funzioni. In data 21 luglio 2020 è stata accreditata la somma di euro 907.012 come disposto dalla DGR n. 168 del 2020.

Circa il rimborso delle spese per le funzioni non fondamentali sostenute negli anni 2015 e 2016, la Regione, con deliberazione di Giunta n. 836 del 2017, aveva delineato un'ipotesi di accordo bonario con le Province e la somma spettante all'Amministrazione provinciale dell'Aquila era stata pari ad euro 5.019.830 di cui euro 1.885.395 per la funzione "mercato del lavoro" esercizi 2015 e 2016 ed euro 3.134.435 per le "altre funzioni non fondamentali".

Tale proposta era stata accettata dal Presidente dell'Ente ma il mancato trasferimento della prima *tranche* della somma ha indotto a presentare due ricorsi con decreto ingiuntivo innanzi il TAR dell'Aquila di cui solo quello relativo alla *"altre funzioni non fondamentali"* è stato opposto dall'Ente regionale.

Ad oggi, in merito al richiamato accordo bonario ed in base al riscontro fornito e riportato nella tabella n. 3, resta da incassare la sola somma di euro 1.885.395.

Nell'ipotesi di accordo bonario non è stata inserita la somma di euro 1.435.081 *"già richiesta, formalmente dalla Provincia dell'Aquila, alla Regione sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 a titolo di rimborso della quota regionale anticipata da questo Ente ai sensi della L.R. n. 78/1978 (Servizio di trasporto scolastico ed assistenza qualificata)"*.

Con riscontro istruttorio è stata trasmessa la situazione dei crediti vantati al 31 dicembre 2022.

Tabella n. 3 - Partecipazioni dell'Ente

Funzione	Somma residua
Esercizio funzioni non fondamentali ex LR 32/2015 anni 2015 -2016 - Regione Abruzzo - DGR 836/2017 accordo bonario per rimborso spese sostenute - politiche del lavoro	1.885.395,24
Gestione dei servizi di trasporto ed assistenza scolastica qualificata alunni svantaggiati - rimborsi regione Abruzzo ex LR 78/78	1.435.080,81
Spese di funzionamento uffici funzioni non fondamentali recupero Regione Abruzzo	294.692,88
Avvalimento personale servizio polizia provinciale - rimborso competenze stipendiali - settembre 2018 - 31 dicembre 2022	2.917.396,33 (da sottrarre incasso di euro 1.817.896,23 in data 20 gennaio 2023)
L. 205/2017 comma 793 e ss - Personale centri per l'impiego e politiche attive del lavoro - rimborso spesa competenze stipendiali	31.366,16
<b>TOTALE</b>	<b>6.725.552,84</b>

Fonte: Riscontro Istruttorio.

Nella nota inviata è stato rappresentato che *"la Regione Abruzzo, in data 20.01.2023, ha versato a questo Ente la somma di € 1.817.896,23 a titolo di rimborso oneri stipendiali, per il personale di vigilanza in avvalimento, annualità 2020 e 2021"*.

### **Organismi partecipati**

8. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso le delibere di Consiglio provinciale n. 49 del 30 novembre 2021 e n. 54 del 30 novembre 2022 relative alle ricognizioni periodiche delle partecipazioni al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona

amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni dell'Ente

Partecipata	Quota
Euroservizi.prov.Aq - in liquidazione s.p.a.	100%
GAL - Gran Sasso Velino s.c. a r.l.	4,21%
Borghi Autentici Appennino d'Abruzzo s.r.l.	3,91%
Abruzzo Italico Alto Sangro s.c. a r.l.	3,40%
Consorzio Patto Territoriale Marsica	16,66%
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica L'Aquila	10%

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale e relazioni tecniche sulla gestione.

In merito alla Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. in liquidazione, dalla lettura degli atti di revisione delle partecipate, si prende atto che con l.r. 28 gennaio 2020, n. 3, è stato stabilito, di concedere un contributo straordinario in conto capitale di euro 280.000 alla Abruzzo Engineering s.p.a. per l'acquisizione di un ramo d'azienda della suddetta società (cfr. articolo 37 della citata l.r.). Successivamente con l.r. 16 giugno 2020, n. 14, all'articolo 27, è stato così deciso:

- al comma 1 *“Per il migliore esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione ai sensi degli articoli 7, 8, 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), le attività strumentali e connesse che, anteriormente al trasferimento e secondo le ricognizioni svolte in seno all'Osservatorio di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le Province svolgevano attraverso società in house sono affidate dalla Regione, su parere dei Dipartimenti interessati, alla società in house Abruzzo Engineering Spa, attraverso le opportune modifiche e integrazioni al contratto di servizio”;*
- al comma 2 *“Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza la società Abruzzo Engineering Spa a porre in essere le operazioni necessarie per acquisire dalla società Euroservizi S.p.A, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, il ramo di azienda costituito dai lavoratori dipendenti di quest'ultima, previo accertamento sul fatto che gli stessi siano dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi”;*



- al comma 3 *“per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 stimati, per l'anno 2021, in complessivi euro 122.000,00 e per gli esercizi 2022 e 2023 in euro 488.000,00 annui, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)”*;
- al comma 4 *“E' abrogato l'articolo 37 (Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A) della l.r. 3/2020”*.

Con delibera di Consiglio provinciale n. 12 del 21 luglio 2020 è stato preso atto di quanto stabilito con la citata legge regionale e contestualmente è stato dato mandato al Presidente della Provincia di provvedere, in sede di assemblea della società Euroservizi.Prov.Aq a deliberare la cessione del ramo aziendale conformemente a quanto stabilito dal citato articolo 27, comma 2.

Pur essendo stata deliberata la cessione del ramo d'azienda nell'assemblea ordinaria in data 15 ottobre 2020 e fissata la data del 30 novembre 2020 quale termine perentorio per la formalizzazione dell'operazione, la società Abruzzo Engineering non ha dato seguito a quanto previsto dalla legge n. 14 del 2020.

A seguito di solleciti da parte dell'Ente provinciale, con la richiesta di *“restituzione delle somme medio tempo sostenute e/o da sostenere, derivanti dal ritardo della Regione nell'adempiere a quanto previsto nell'accordo del 2016”*, la società Abruzzo Engineering comunicava, per mezzo dell'Amministratore unico, che l'acquisizione non poteva avvenire per:

- l'indisponibilità di tre dipendenti su nove al trasferimento se non alle stesse identiche condizioni contrattuali e *“senza liberare Abruzzo Engineering s.p.a. dal vincolo di solidarietà passiva previsto dall'art. 2112 del Codice civile non configurandosi quindi la fattispecie del «ramo d'azienda» che era configurabile solo se rimaneva intatto e coeso il ramo stesso”*;
- l'insufficienza delle somme trasferite dalla Regione Abruzzo per dare seguito all'operazione.

L'Amministratore unico della Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., per garantire una conclusione positiva della vicenda, ha ritenuto necessario addivenire alla conclusione del procedimento di liquidazione e pertanto, in data 29 marzo 2021, veniva nominato il nuovo liquidatore.

A seguito di ulteriori incontri e trattative tra le parti, in data 10 novembre 2021, con repertorio n. 58637, è stato formalizzato il trasferimento del ramo d'azienda della Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., con successiva ratifica dell'assemblea in data 23 novembre 2021, alla Abruzzo Engineering s.p.a.

Il procedimento di liquidazione è a tutt'oggi *in itinere*.

In conclusione, è ancora pendente presso il TAR, il ricorso presentato dalla Provincia dell'Aquila contro la Regione Abruzzo per l'inadempimento degli obblighi previsti a seguito di accordo bilaterale del 18 febbraio 2016.

**8.1.** Ciò premesso, è bene sottolineare come la Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. continui a registrare perdite d'esercizio. Le perdite del biennio 2020 - 2021 sono, rispettivamente, pari ad euro 303.732 e ad euro 283.268.

In merito, sul questionario al rendiconto e sulla relazione al rendiconto, l'Organo di revisione ha rappresentato che: *"Si rileva anzitutto che il fondo di accantonamento ha carattere ricognitivo, e non comporta - a carico dell'Ente né un obbligo di copertura della perdita né un obbligo di farsi carico delle posizioni debitorie della società partecipata.*

*Tuttavia nel caso specifico della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. si rileva che la perdita è stata determinata dal grave ritardo/inadempimento della regione Abruzzo in merito al trasferimento della Società disposto dalla L.56/2014 relativo il riordino delle funzioni delle Province. In effetti il trasferimento del ramo d'azienda della società si è perfezionato solo in data 10.11.2021 con atto Notaio Vittorio Altiero rep.58637, trascritto al Registro Imprese Camera di Commercio Gran sasso D'Italia in data 16.11.2021, ratificato nell'assemblea della società in data 23.11.2021, rispetto all'accordo sottoscritto tra Provincia e Regione Abruzzo, che fissava il termine di 3 mesi a far data dal 18.02.2016. Lo stesso accordo è stato pubblicato sul BURA n° 49 Speciale del 30.03.2016. Pertanto la perdita determinata, come scritto nella nota rilasciata dal dirigente competente, è stata oggetto di richiesta di rimborso da parte della Provincia alla Regione Abruzzo, per la quale è stato attivato un giudizio di fronte al TAR AQ n° 170/21 r.g. con richiesta di restituzione della somma di € 935.000,00 oltre oneri successivi alla data della richiesta".*

Nell'esercizio 2021, anche il GAL - Gran Sasso Velino, società cooperativa, ha registrato una perdita, sebbene di lieve entità (euro 6.516).

**8.2.** L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente Provincia e gli organismi partecipati, ha comunicato che tale ricognizione (di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011) ha riguardato la totalità delle partecipate e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo; viene attestata, altresì, l'assenza di casi di mancata conciliazione.

### ***Debiti fuori bilancio***

**9.** Nel biennio in esame, in base alle informazioni estrapolate dalla relazione dell'Organo di revisione e dagli specifici questionari (prot. n. 17353 del 31 maggio 2021 e prot. n. 4453 del 14 novembre 2022) l'Ente ha riconosciuto i seguenti debiti fuori bilancio:

- anno 2020: euro 96.507;
- anno 2021: euro 549.164.

Quelli relativi all'anno 2020 sono stati finanziati per euro 94.185, a seguito di applicazione di specifica quota accantonata nel risultato di amministrazione e per euro 2.322 con risorse dell'esercizio corrente.

Quelli relativi all'anno 2021 sono stati finanziati per euro 369.806 a seguito di applicazione di specifica quota accantonata nel risultato di amministrazione e per euro 179.359 con risorse dell'esercizio corrente.

La parte preponderante dei debiti riconosciuti nel biennio in esame è riconducibile all'attuazione di sentenze esecutive. Tra l'altro, per tale casistica sono presenti, al 31 dicembre 2021, partite di debito per euro 9.437 ancora da riconoscere.

Nulla viene evidenziato in merito alla trasmissione alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 289 del 2002.

Al riguardo si rammenta che, come ribadito anche dalla Sezione Liguria con deliberazione n. 25/2021/PRSP, in merito alle tipologie di spese ammesse dall'art. 194 del Tuel e, nello specifico, alle sentenze esecutive (di cui al comma 1, lett. a) *“l'imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo comprime la discrezionalità del Consiglio circa il riconoscimento del debito, che, quindi, matura con la pubblicazione della sentenza (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/QM). Tuttavia, nonostante si tratti di una decisione “vincolata” – posto che la legittimità del debito è stata già accertata in sede giurisdizionale – la stessa riveste nondimeno un valore fondamentale, che è quello di includere nel sistema di bilancio una posta passiva maturata al suo esterno e di accertarne le cause, assieme alle eventuali e connesse responsabilità (cfr. Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 29/2018/PAR). L'importanza di una tempestiva delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive è stata, da ultimo, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG), che ne ha affermato la necessità, non potendo l'ente procedere all'immediato pagamento di tali debiti differendo ad un momento successivo il riconoscimento. Ciò posto, «nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge (Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 109/2016/PRSP)»”.*

#### **Ulteriori profili di esame**

**10.** Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

**10.1.** I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato il parametro "debiti riconosciuti e finanziati" nell'anno 2021. Infatti, a fronte di un limite normativo dell'1 per cento, il valore registrato è stato pari all'1,07 per cento.

**10.2.** Sul questionario al rendiconto 2022 viene comunicato che l'Ente non ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali. Tale criticità era già stata evidenziata nella precedente pronuncia di questa Sezione.

**10.3.** Facendo seguito alla già richiamata deliberazione n. 72/2021/PRSE ed a quella n. 292/2022/VSGC si prende atto che non risulta sul sito istituzionale un regolamento di contabilità aggiornato.

#### ***Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio***

**11.** Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 6 febbraio 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 59.682.646 del 2021 ad euro 90.760.777 del 2022; si riscontra un decremento delle entrate del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (da euro 31.880.262 nel 2021 ad euro 23.754.133 nel 2022) a fronte di un incremento dei trasferimenti correnti (dati Siope: 2.00.00.00.000 pari ad euro 9.231.136 nel 2021 e ad euro 39.849.203 nel 2022) e della macroarea 4.00.00.000 "Entrate in conto capitale" che passa da euro 10.418.798 ad euro 18.419.084;
- i pagamenti passano da euro 61.457.372 del 2021 ad euro 75.993.473 del 2022; l'incremento è riconducibile, principalmente, ai "Trasferimenti correnti" - Siope: 1.04.00.00.000 - che passano da euro 13.118.898 ad euro 26.235.126;
- dall'analisi della stampa "disponibilità liquide" il fondo di cassa al 31 dicembre 2022, a seguito dell'incasso di reversale per euro 90.760.777 e al pagamento di mandati per euro 75.993.473, risulta pari ad euro 168.640.406.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio della riscossione dei crediti vantati nei confronti della Regione;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a vigilare sulle procedure di cui all'articolo 183 del Tuel, al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia affinché ne dia comunicazione al Consiglio e all'Organo di revisione dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2023.

Il Presidente relatore  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA